

YAFFA MALANG / MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Enrico Ravera

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice

Ottavio Colamartino

Giudice relatore

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n.

proposto da

... nato in SENEGAL il ... C.F. ... dicente,
C.U.I. ID VESTANET elettivamente domiciliato in Genova, Salita S.
Viale, 5/2 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Ballerini, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*,
che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: ricorso ex artt. 35 e 35-bis d.lgs. 25/2008

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. ..., cittadino del Senegal, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 e 35-bis d.lgs.
25/2008 avverso la decisione emessa il 8/2/2018 e notificata il 17/7/2018, con la quale la
Commissione territoriale di Torino - Sezione di Genova, ha rigettato sia la domanda di

Firmato Da: RAVERA ENRICO SILVESTRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38887b9460ac505b30e4c1e3a8219116
Firmato Da: MONTECUCOLI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60196f0638d0968098f8d7487c051ea3
Firmato Da: COLAMARTINO OTTAVIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2f62a2ffe9e3879e7ce6fc264fadf94e



riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno - Commissione territoriale di Torino - Sez. di Genova, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Genova, infine, non si evincono precedenti di polizia a suo carico.

Si è proceduto in questa sede a nuovo ascolto del richiedente davanti al Giudice istruttore.

2. Il richiedente premette di essere nato e vissuto nel villaggio di Magnora, dipartimento di Bounkilling, di essere di etnia malinke e religione musulmana; ha studiato esclusivamente il Corano in casa con il padre Imam e non ha mai frequentato la scuola; faceva il contadino con i familiari; il padre ha avuto due mogli, sua madre è la prima moglie, ha un fratello più grande e una sorella; dalla seconda moglie sono nati vari figli, tutti più grandi di lui. La madre e la sorella sono morte in un incidente nel 2012; non è sposato ma ha un figlio.

In sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta - sinteticamente - di avere iniziato una relazione con una ragazza del suo villaggio, che rimase incinta. La cosa venne resa nota dalla madre della ragazza al capo villaggio e da questi al padre di , che stabilì che questi avrebbe dovuto essere ucciso, nel rispetto della legge della Sharia. Quando il capo villaggio venne a casa a parlare con suo padre egli intuì che il padre lo avrebbe ucciso e appena il capo villaggio uscì di casa egli scappò a Dakar, con solo i vestiti che aveva indosso e il poco denaro che aveva. Era il febbraio 2015.

Arriva a Dakar e da lì, con il denaro prestato da un amico, si reca in Libia, passando da Mali, Burkina Faso e Niger. In Libia viene sequestrato e rimane prigioniero per 4 mesi, riesce poi a fuggire approfittando di una guerra tra bande, si reca a Tripoli dove lavora come muratore, fino all'imbarco per l'Italia nel marzo 2016.

Non è più in contatto con i familiari, a causa del motivo della partenza, mentre è in contatto con la madre del figlio.

Teme di essere ucciso in caso di rientro in Senegal.

3. La Commissione territoriale rileva che i motivi dell'espatrio non sono riconducibili a quelli che la Convenzione di Ginevra riconnette allo status di rifugiato, che gli stessi inoltre sono totalmente difformi da quelli indicati nel modello C3, che l'affermato timore della sharia è descritto in maniera generica e collegato ad un unico precedente risalente all'anno 2000; infine egli, pur dichiarandosi disposto a sposare la ragazza e ad assumersi la responsabilità della paternità non ha espresso in famiglia questo proposito, non essendosi confrontato con il padre sull'accaduto.



4. Risentito in questa sede ha precisato:

- che la sua famiglia era povera, vivevano coltivando i campi per la propria sussistenza e il sovrappiù veniva usato per gli scambi;

- di non essere andato a scuola per il volere del padre, mentre altri ragazzi del villaggio andavano a scuola, fuori dal villaggio;

- che, già prima degli eventi che lo hanno portato a lasciare il Senegal, egli era in contrasto con il padre, il quale – insegnante di Corano – pretendeva che il richiedente si dedicasse allo studio del Corano. aveva studiato il Corano tra i 20 e i 25 anni (così ha corretto il verbale della Commissione, dove è scritto che lo aveva studiato per 20 anni), era poi andato a lavorare a Bignona ed aveva poi fatto ritorno a casa perché il padre cominciava ad essere anziano; fu in questa circostanza che il padre pretese che egli studiasse Corano ed al suo rifiuto, avvenuto nel 2014, il padre disse che lo avrebbe cacciato di casa. Di fatto poi non lo cacciò, ma il richiedente dove stare tutto il giorno fuori e tornava a casa alla sera tardi;

- in relazione al rapporto con la ragazza, che si chiama Fatoumata, racconta: *"Veniva a trovarmi a casa e anche io andavo a casa sua e a casa sua abbiamo avuto dei rapporti e lei è rimasta incinta. Mi ha detto che sua mamma lo sapeva e lo aveva detto a suo padre, il quale ha detto che andava a parlarne con il capo villaggio e sarebbero poi venuti a parlarne con mio padre. Il giorno dopo sono venuti di sera a casa mia a parlare con mio padre. Io, vedendo che sono venuti, sono andato in camera, ho preso le mie cose e sono scappato. Avevo paura che mi picchiassero, come avevano già fatto con un ragazzo, che avevano picchiato tanto da ucciderlo"*;

- di non aver parlato con il padre del problema, essendo fuggito prima;

- di essere in contatto con Fatoumata, la quale adesso vive in Gambia con il figlio, dove si mantiene facendo commercio e anche tramite rimesse dello stesso ricorrente; alla scoperta della sua gravidanza il padre l'aveva cacciata e lei era andata a stare a Bunkili (dove già aveva vissuto presso la nonna fino al 2012), era poi tornata a casa per partorire, ma si era poi rifugiata in Gambia perché nel villaggio era mal vista da tutti per il fatto di essere rimasta incinta fuori del matrimonio;

- che un eventuale matrimonio con Fatoumata sarebbe stato impossibile senza l'accordo dei genitori e che visti i cattivi rapporti con suo padre non era possibile ottenere il suo consenso;

- che nel suo villaggio, e in generale nella sua zona, c'era anche il problema dei ribelli, che venivano ogni tanto a fare delle razzie ed a commettere violenze.

5. Il Collegio reputa il racconto, anche alla luce dei chiarimenti resi in udienza, assai vivo, dettagliato, privo di contraddizioni e globalmente credibile.

È vero, peraltro, che lo stesso non appare riconducibile ad alcuna forma di protezione internazionale:

- non certamente a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale, integranti gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007;



- ma neanche al pericolo di grave danno, come definito dall'art. 14 lett. a) o b) d.lgs. 251/07, tenuto conto che – come correttamente osserva la Commissione territoriale – il richiedente non ha neanche provato a confrontarsi con il padre su quanto accaduto e sulla possibilità di sposare la ragazza, non potendosi quindi affermare che egli sarebbe stato punito con la morte, anche considerato che l'unico episodio simile (ma di cui non si conoscono i dettagli) risale a 15 anni prima; e tenuto conto, poi, sotto questo punto di vista, che Fatoumata (che avrebbe dovuto essere la prima vittima della sharia, in quanto in queste circostanze la donna è sempre la prima a farne le spese) è andata incontro “solo” ad un rifiuto da parte della propria famiglia. Analoghe conseguenze si deve ritenere che vi sarebbero per il richiedente in caso di rimpatrio; senz'altro integranti una violazione del diritto alla vita privata, in esso incluso quello di scegliere il proprio partner (come tale rilevante ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria), ma non integrante il grave danno previsto dalla norma in esame.

Devono pertanto rigettarsi le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, anche ai sensi della lett. c), non essendovi nella zona di provenienza un conflitto armato rilevante ai sensi di tale disposizione.

6. Protezione umanitaria. La situazione del ricorrente permette però il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

6.1 Non applicabilità al presente giudizio delle norme del c.d. decreto sicurezza riguardanti la protezione umanitaria. Preliminarmente deve essere brevemente affrontata la problematica relativa all'entrata in vigore del DL n. 113/18 del 4.10.18 pubblicato sulla G.U. del 4.10.18 ed in vigore dal 5.10.18, conv. dalla l. 132/18 in relazione al presente procedimento. Il decreto, tra le altre cose, ha infatti modificato l'art. 5/6° comma T.U.Imm. e l'art. 32/3° comma legge 25/08, invocati da parte ricorrente, abrogando la protezione umanitaria con la contestuale introduzione di nuove ipotesi di permessi di soggiorno per protezione speciale o per casi speciali.

Sul punto, si richiama la costante giurisprudenza di questo Tribunale, della giurisprudenza di merito e, da ultimo, anche la recente pronuncia della *Corte di Cassazione a Sezioni Unite* (n. 29460/19 del 13/11/2019).

6.2 L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali. particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.

Ciò posto, occorre tenere conto di quanto segue:

a) tra i motivi soggettivi, appare evidente la condizione di grave disagio socio-familiare che ha portato il richiedente, nella negazione del diritto a scegliere la propria compagna, lo ha portato a



lasciare il proprio Paese e che lo metterebbe in caso di rimpatrio in una condizione di esclusione e isolamento.

b) sempre sotto il profilo soggettivo, egli affrontato un drammatico viaggio ed ha subito situazioni di violenza: in Libia, dopo aver trovato lavoro, è stato incarcerato per quattro mesi.

Quanto al trattamento violento subito dagli stranieri in transito dalla Libia, in particolare provenienti dall'Africa Subsahariana, la notizia - già nota¹ - trova conferma, tra l'altro, nelle dichiarazioni rese dal Procuratore della Corte Penale Internazionale all'ONU dell'8/5/2017, secondo cui la Corte penale ha l'intenzione di aprire un'inchiesta ufficiale sulle violenze subite dai migranti in Libia, in quanto sono pervenute da fonti diverse testimonianze di migranti sfruttati, schiavizzati, picchiati o molestati sessualmente². Più recentemente, tali notizie vengono confermate, e se possibile in senso ancor più grave e drammatico, da tutte le fonti internazionali³.

c) Quanto ai motivi oggettivi, si rileva la situazione di significativa incertezza della regione della Casamance [seppur non tale, come già detto, da far ritenere sussistente un conflitto rilevante ai sensi dell'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007]. Infatti, dalle COI consultate si legge che il cessate il fuoco tra le forze di sicurezza e i separatisti armati è proseguito ma che uomini armati associati a varie fazioni del movimento separatista delle Forze Democratiche della Casamance (MFDC) hanno continuato a rubare e vessare le popolazioni locali con occasionali schermaglie. Si legge ancora che gli effetti collaterali della guerra civile sono stati devastanti: intere aree rurali sono state seminate con mine antiuomo, villaggi e i campi sono stati abbandonati e sanguinarie rappresaglie su entrambi i fronti delle forze hanno aperto profonde ferite, generando una forte richiesta di pacificazione nella maggioranza della popolazione. In questo momento è difficile capire la situazione reale, perché i movimenti guerriglieri si sono frammentati e alcuni gruppi si stanno dedicando al banditismo, perdendo di vista l'obiettivo politico dell'indipendenza. Nonostante i negoziati intrapresi nella regione siano ancora attivi, ci sono diversi piccoli gruppi armati dediti alle rapine e al narcotraffico. Gli ideali politici insomma sembrano svaniti nei decenni e quello che è rimasto è solo la continua sopravvivenza e la ricerca di un sostentamento con gli unici mezzi conosciuti: le armi e il malaffare⁴.

1 Si veda il Rapporto 2016/2017 di Amnesty International: *"Rifugiati e migranti sono stati vittime di gravi abusi da parte di gruppi armati, contrabbandieri e trafficanti di esseri umani, oltre che delle guardie dei centri di detenzione amministrati dalle autorità governative. (...) La legislazione libica continuava a considerare un reato l'ingresso, l'abbandono o la permanenza irregolare nel paese da parte di cittadini stranieri. Molti migranti irregolari, o sospettati di esserlo, e richiedenti asilo sono stati prelevati ai posti di blocco e nel corso d'irruzioni all'interno di abitazioni o sono stati denunciati alle autorità dai loro datori di lavoro. Migliaia sono rimasti trattenuti presso le strutture del dipartimento per la lotta alla migrazione irregolare (Department for Combating Irregular Migration - Dcim), in stato di detenzione indefinita in attesa dell'espulsione. Sebbene queste strutture dipendessero ufficialmente dal ministero dell'Interno, erano spesso gestite dai gruppi armati che operavano al di fuori dell'effettivo controllo del Gna. In queste strutture erano tenuti in condizioni squallide e sottoposti a tortura e altri maltrattamenti da parte delle guardie, compresi pestaggi, sparatorie, sfruttamento e violenza sessuale".*

2 Cfr. <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=170509-otp-stat-lib>

3 Si veda per tutti, da ultimo, Women's refugee Commisison, *"More Than One Million Pains": Sexual Violence Against Men and Boys on the Central Mediterranean Route to Italy*, available on <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Libya-Italy-Report-03-2019.pdf>

4 Cfr. US Department of State: Country Report on Human Rights Practices for 2016 - Senegal <http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2016&dliid=265294>;



Secondo la ONG APRAN (Associazione per la promozione del distretto rurale Nyassia), nel 2009 c'erano ancora 10.700 sfollati. Il numero di morti (civili, soldati e combattenti) è sconosciuta, ma sarebbero centinaia. I dati ufficiali, tuttavia, indicano che le mine poste dalla MFDC hanno causato 751 tra uccisi e mutilati. Ora, dopo i trattati, la popolazione spera in una pace vera e non in una semplice tregua, augurandosi che lo stallo tra le parti si possa sbloccare e che le parti in causa abbandonino i calcoli egoistici, mettendo da parte le divisioni settarie e le rivalità claniche che troppo spesso rallentano i processi di pace⁵. Si sottolinea come anche recentemente, proprio la zona di provenienza del richiedente sia stato teatro di una strage riconducibile al conflitto con i ribelli.⁶

d) Si sottolinea infine l'ottimo livello di integrazione raggiunto dal richiedente nel nostro Paese: dalla relazione del centro di accoglienza e relativi allegati: è stato sin dall'inizio un valido supporto nella gestione delle relazioni, ha partecipato ad un gruppo musicale composto da ragazzi accolti, molto attivo nell'animazione durante le feste di paese su espressa richiesta del sindaco di Mignanego, nel centro si è preso molta cura sia dello spazio verde a tornare a casa, sia dell'orto e per questo motivo è stata attivata con una operativo un percorso di tirocinio con mansioni di giardiniere e operatori del verde; è stato poi inserito in un nuovo progetto di tirocinio presso la trattoria A' Lanterna di don Gallo con mansione di lavapiatti e addetto alle pulizie, con ottimo esito. Sul fronte scolastico, ha frequentato i corsi di italiano all'interno del centro, poi i corsi al CPIA, conseguendo gli attestati di livello A1 e A2 ed ora sta frequentando il corso di terza media. Risultati notevoli considerato che era del tutto privo di scolarizzazione. E poi mi dirai il contrario partecipo infine alle attività di volontariato proposte all'interno della comunità San Benedetto.

A fronte di questo traguardo, il rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante, specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza, al percorso migratorio ed all'attuale situazione della zona di provenienza (cfr. nello stesso senso: Cass. Civ. Sez. I, 23/2/32018 n. 4455).

Anche alla luce della sent. Cass. Civ. 4455/18, della costante giurisprudenza successiva, e della citata Cass. Civ. Sez. Un. 29460/19, le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale, né carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova, né precedenti di polizia) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

6.3 Provvedimento da emettere. Richiamando le motivazioni della citata pronuncia delle Sezioni Unite 29460/19, in applicazione dell'art. 1 comma 9 d.l. 113/18, conv. dalla l. 132/18, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 9, cit., un permesso di

⁵ Si veda il documento dell'Unità COI della Commissione nazionale diritto di asilo "Situazione socio-politica in Senegal e nella regione della Casamance", 27/9/2017, consultabile su: https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_09_27_Senegal_Sit_socio-politica_Casamance.pdf

⁶ <http://www.nigrizia.it/notizia/torna-la-violenza-in-casamance>



soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

7. **Spese di giudizio.** Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.
- Dichiarata la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente nato in SENEGAL il C.F. sedicente, C.U.I. ID VESTANET conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 d.lgs. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 1.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 3/3/2020.

Il Giudice estensore
(Ottavio Colamartino)

Il Presidente
(Enrico Ravera)



